

PROCEDURA SUL SISTEMA DI SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

INDICE

1. SCOPO	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	3
4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
5. PRINCIPI GENERALI E TUTELE.....	5
5.1 RISERVATEZZA	6
5.2 DIVIETO DI RITORSIONE.....	7
5.3 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	8
5.4 MISURE DI SOSTEGNO	9
6. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI	9
6.1 I SOGGETTI SEGNALANTI.....	10
6.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE – LE VIOLAZIONI.....	10
6.2.1 ESEMPI DI AZIONI, FATTI E CONDOTTE CHE POSSONO ESSERE SEGNALATI.....	10
6.2.2 FORMA E CONTENUTI MINIMI SEGNALAZIONE CON CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI.....	11
7. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI	11
8. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI.....	11
8.1 RICEZIONE SEGNALAZIONE DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL GESTORE.....	12
8.2 RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	12
8.3 VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	13
8.4 ISTRUTTORIA INTERNA	14
8.5 RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE.....	14
8.6 CONCLUSIONE DEL PROCESSO	14
8.6.1 ESCALATION IN CASO DI SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I VERTICI AZIENDALI	15
8.7 <i>REPORTING</i> PERIODICO AGLI ORGANI SOCIALI	15
9. ARCHIVIAZIONE	15
10. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	15
11. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	16
11.1 I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI DI ANAC.....	16
11.2 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	16
12. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	16

1. SCOPO

La presente Procedura relativa a “Il sistema di Segnalazioni – *Whistleblowing*” ha lo scopo di descrivere e disciplinare il sistema di segnalazioni implementato da METALLI ESTRUSI S.p.A., fornendo opportune indicazioni ai segnalanti per l’effettuazione di una segnalazione e delineandone il processo di gestione. In particolare, il presente documento:

- i i. definisce l’ambito di applicazione del sistema di segnalazione;
- ii ii. identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi incluse le tutele per il soggetto segnalante e per il soggetto segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell’utilizzo dei canali istituiti;
- iii iii. definisce i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- iv iv. circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- v v. identifica i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni;
- vi vi. definisce il processo di gestione delle segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilità e le modalità operative.

Nel documento si procede inoltre a fornire indicazioni circa le condizioni e le modalità di accesso ai c.d canali di segnalazioni esterni istituiti a cura dell’Autorità Nazionale di Anticorruzione – ANAC ed alla c.d. divulgazione pubblica, (specificandone i relativi presupposti e limiti di accesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023), nonché alla possibilità di effettuare denunce all’Autorità giudiziaria.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura *Whistleblowing* si applica ai soggetti interessati in qualità di potenziali Soggetti Segnalanti e Segnalati, come di seguito definiti, nonché alle figure e funzioni aziendali identificate da METALLI ESTRUSI SPA e coinvolte nella gestione della Segnalazione di Violazione ricevuta.

3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini della presente Procedura, i termini di seguito elencati assumono il significato specificato:

- **Altri Soggetti Tutelati:** soggetti, meglio identificati al Paragrafo 5 “Principi Generali e Tutele” a cui si applicano le medesime tutele previste per il Soggetto Segnalante;
- **Canali di Segnalazione Interni:** i canali come individuati dalla Società e meglio definiti al Paragrafo 7 della presente Procedura attraverso i quali può essere presentata la Segnalazione;
- **Canali di Segnalazione Esterni:** i canali individuati dall’art. 7 del Decreto e meglio indicati nel Paragrafo 11 della presente Procedura attraverso i quali può essere presentata la Segnalazione;
- **Codice Privacy:** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, insieme al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che lo modifica ed integra;
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- **Decreto:** il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

- **GDPR o Regolamento:** il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Gestore delle Segnalazioni:** l'organo identificato nell'Organismo di Vigilanza, dotato di requisiti di autonomia e professionalità, identificato nel Paragrafo 8, che, in conformità all'art. 4 del D. Lgs. 24 marzo 2023, ha la gestione del canale di segnalazione. Tale organo potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante e siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del Regolamento Europeo (UE 2016/679 o GDPR);
- **Linee Guida ANAC:** le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" approvate da ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023;
- **Modello 231 o Modello Organizzativo:** documento adottato da METALLI ESTRUSI SPA – formato da una Parte Generale e da una Parte Speciale – che definisce un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo, finalizzato a prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** Organismo nominato da METALLI ESTRUSI SPA ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le cui funzioni e attività sono disciplinate all'interno del Modello Organizzativo;
- **Piattaforma WB:** la piattaforma informatica per le segnalazioni whistleblowing denominata "Integrity Line" istituita dalla Società come uno dei Canali di Segnalazione Interna;
- **Procedura Whistleblowing** o la "Procedura": la presente Procedura relativa a "Il sistema di Segnalazioni – Whistleblowing";
- **Soggetto Segnalante o Segnalante:** La persona fisica che effettua la Segnalazione, come meglio specificato al Paragrafo 6.1. "I Soggetti Segnalanti";
- **Soggetto Segnalato o Segnalato:** La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione;
- **Segnalazione o Segnalazione di Violazioni:** Comunicazione scritta od orale di informazione sulle Violazioni effettuata dal Soggetto Segnalante, attraverso uno dei Canali di Segnalazione (interni o esterni) previsti;
- **Segnalazione ordinaria:** Comunicazione, scritta od orale, effettuata da un Soggetto Segnalante nella quale non è prevista un'espressa dichiarazione con cui il Segnalante richiede di (i) mantenere riservata la propria identità, e di (ii) beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni o tale volontà non sia desumibile dalla Segnalazione;
- **Violazione:** La Violazione consiste in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto delineato al Paragrafo 6.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni".

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto ha esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni, tanto per il settore pubblico, quanto per il settore privato.

In particolare, il Decreto individua e disciplina i soggetti segnalanti, l'oggetto delle segnalazioni di violazione, i canali da istituire e prevedere, gli adempimenti e le tutele che le società sono tenute a implementare e garantire, definendone inoltre i criteri e le tempistiche di adeguamento.

Poiché la gestione delle segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trova applicazione la normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa comprende il Regolamento e il Codice Privacy.

METALLI ESTRUSI SPA si era già dotata di un sistema per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni di violazione, ed alla luce delle sopra delineate modifiche normative, ha provveduto a rivederne le logiche e gli strumenti, sentite le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto.

Si precisa che, nell'impostazione del sistema di segnalazioni implementato, la Società ha tenuto anche conto di quanto riportato dalle Linee Guida ANAC.

5. PRINCIPI GENERALI E TUTELE

Di seguito si riportano i principi e le tutele che la Società si impegna a garantire nel processo di gestione delle Segnalazioni.

La corretta gestione del sistema di Segnalazioni supporterà la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di METALLI ESTRUSI SPA. Tale scopo può essere raggiunto esclusivamente se i Segnalanti hanno a disposizione, non solo i Canali di Segnalazione, ma anche la garanzia di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di altri esponenti della Società o di rischiare di vedere la propria Segnalazione inascoltata.

METALLI ESTRUSI SPA, quindi, tutela il Segnalante garantendo la **riservatezza** sulla sua identità e prevedendo espressamente il **divieto di atti di ritorsione** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, coerentemente alle previsioni del Decreto, oltre alle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 20 del Decreto. Le tutele precedenti si applicano anche nei casi di Segnalazione anonima, laddove sia comunque possibile identificare il Segnalante e/o questi denunci atti ritorsivi nei suoi confronti.

Tali tutele e le misure di protezione previste dal Decreto in favore del Segnalante (come definito al Paragrafo 6.1) si applicano, valorizzando la buona fede del Segnalante stesso, soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione riportato nel successivo paragrafo 6.2. – "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni",
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto (in particolare, utilizzando i Canali di Segnalazione (interni o esterni), nel rispetto delle relative condizioni e modalità di accesso).

Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, tali tutele e misure di protezione si applicano anche in favore dei seguenti Altri Soggetti Tutelati:

- dei cosiddetti "facilitatori", ovvero le persone fisiche che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione;

- delle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- dei colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest'ultimo un rapporto stabile ed abituale;

- degli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Salvo quanto sopra evidenziato, le disposizioni del Decreto si applicano anche ai soggetti indicati nell'art. 3, comma 3, dello stesso Decreto che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano

pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Eventuali comportamenti in violazione delle tutele previste in favore del Segnalante e degli ulteriori soggetti sopra indicati potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile e potrà essere sanzionata da ANAC con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Decreto.

5.1 RISERVATEZZA

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e degli Altri Soggetti Tutelati, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata. Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non può essere rivelata senza l'espreso consenso del Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, come identificati nella presente Procedura.

Inoltre, l'identità del Segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

È inoltre dato avviso al Segnalante, per iscritto, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del Segnalato nei tre ambiti sopra menzionati.

L'identità del Segnalato, del facilitatore e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del Segnalante al presente paragrafo.

Peraltro, non è riconosciuto al Segnalato il diritto di essere sempre informato della Segnalazione che lo riguarda.

5.2 DIVIETO DI RITORSIONE

I Segnalanti (come meglio identificati al par. 6.1) non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione, sempre che siano state rispettate le condizioni per l'applicazione delle tutele previste dal Decreto. Anche gli Altri Soggetti Tutelati non possono subire alcuna forma di ritorsione a causa del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione o del particolare rapporto che li lega al Segnalante (che abbia effettuato una segnalazione nel rispetto delle condizioni per l'applicazione delle tutele previste dal Decreto).

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, coerentemente alle previsioni del Decreto, oltre alle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 20 del Decreto, come meglio riportate nel successivo par. 5.3.

La definizione di ritorsione può, quindi, ricomprendere molteplici tipologie di comportamenti. A titolo meramente esemplificativo, riportiamo di seguito alcune azioni che possono essere considerate ritorsioni, in presenza di tutti i requisiti della relativa nozione sopra riferita:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole
- □ la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I Segnalanti e gli Altri Soggetti Tutelati che ritengano di aver subito ritorsioni potranno, secondo le modalità previste dalla stessa di cui al Paragrafo 11.1, comunicarlo all'ANAC per i provvedimenti sanzionatori di sua competenza.

Per completezza, si segnala che ai sensi dell'art. 17, comma 2 e 3 del Decreto:

- nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del Decreto, si presume che tali comportamenti, atti o omissioni vietati siano stati posti in essere quali ritorsioni rispetto alla Segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragione estranee alla Segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere;

- in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone indicate nel Decreto, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una Segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di aver subito un danno, si presume – salvo prova contraria – che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

5.3 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora: (i) al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse

necessaria per svelare la violazione; (ii) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità). In tali ipotesi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche civile o amministrativa.

In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa non è esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

5.4 MISURE DI SOSTEGNO

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del Decreto, è istituito presso ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI

6.1 I SOGGETTI SEGNALANTI

I Soggetti Segnalanti cui la presente Procedura si rivolge sono tutte le persone assunte dalla Società con contratto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, inclusi il contratto di lavoro intermittente, di apprendistato, di lavoro accessorio, o tramite contratto di somministrazione di lavoro, nonché i prestatori di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50; tutti i lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e del Capo I della l. 22 maggio 2017, n. 81 (esclusi gli imprenditori, anche piccoli); i collaboratori coordinati e continuativi ai sensi dell'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; gli stagisti, i volontari e i tirocinanti presso la Società; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di fatto) della Società, gli azionisti, nonché i lavoratori o collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e i consulenti, che prestino la propria attività presso la Società.

Rientrano tra i Segnalanti anche le persone: (i) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

6.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE – LE VIOLAZIONI

I Soggetti Segnalanti possono effettuare Segnalazioni di Violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e relative a:

- i. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri iii, iv, v e vi;
- ii. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 e violazioni del Modello 231 comprese condotte illecite rilevanti al Codice Etico e/o procedure della Società;
- iii. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato¹ al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937), relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi²;
- iv. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);

v. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato);

vi. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

La Segnalazione potrà avere ad oggetto una o più delle seguenti violazioni o condotte:

- Violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- Violazioni non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.

Sono **escluse**:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;

- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, indicate nella parte II dell'Allegato al Decreto, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell'ambiente)⁴.

Tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili, non sono inoltre ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

6.2.1 ESEMPI DI AZIONI, FATTI E CONDOTTE CHE POSSONO ESSERE SEGNALATI

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte/comportamenti rilevanti:

- • promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. agevolazione di una pratica);
- • manomissione di documenti attraverso la manipolazione o falsificazione di documenti aziendali o documenti ufficiali, al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorità competenti;
- • comportamenti volti a ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- • promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) volti a corrompere fornitori o clienti;
- • accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- • violazione della protezione dei dati personali attraverso la raccolta, archiviazione o elaborazione di dati personali dei clienti senza il loro consenso esplicito o senza adottare misure adeguate di sicurezza per proteggere tali dati da accessi non autorizzati o tali per cui siano messe a rischio riservatezza, disponibilità e integrità;
- implementazione di un sistema informatico al fine di eludere le norme europee sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di dati raccolti senza il consenso esplicito dei titolari e trasferimento di essi in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.
-

6.2.2 FORMA E CONTENUTI MINIMI DELLA SEGNALAZIONE CON CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata ed offra il maggior numero di elementi al fine di consentirne una corretta gestione e di darne adeguato seguito.

A tale fine, la Segnalazione deve contenere, come elemento essenziale:

- **l'oggetto:** una chiara descrizione della Violazione oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti/comportamenti descritti.

In aggiunta, se noto al Segnalante, dovrà essere indicato nella Segnalazione anche:

- **il Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti:** generalità (ove note) e/o qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale/area di business di riferimento) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della Violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.

Inoltre, il Segnalante potrà opportunamente indicare/fornire i seguenti ulteriori elementi:

- le **proprie generalità;**
- **eventuale documentazione** che possa confermare la fondatezza della Violazione o meglio circostanziarla;
- **ogni altra informazione** che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Si rammenta che la Segnalazione NON deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L'utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto a cura del Gestore della Segnalazione alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso. Sul punto, si ricorda, inoltre, che – come riportato nel precedente paragrafo 5 – le tutele previste per i Segnalanti non sono garantite qualora sia accertata in capo a questi ultimi, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per alcuni reati tra cui quello di diffamazione, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Si precisa che METALLI ESTRUSI SPA accetta altresì Segnalazioni in forma anonima, purché presenti almeno l'oggetto della Segnalazione quale elemento essenziale.

7. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

METALLI ESTRUSI SPA ha istituito il seguente Canale di Segnalazione Interno:

la Piattaforma WB, fornita da un fornitore di servizi specializzato e mediante la quale è possibile effettuare la Segnalazione sia in forma scritta che mediante sistemi di messaggistica vocale.

La Piattaforma WB è strutturata in modo da garantire che:

- le informazioni rilevanti sono accessibili esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni, e ai soli soggetti che hanno ricevuto una autorizzazione specifica;
- sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'accesso alla Piattaforma WB può avvenire direttamente tramite il seguente link

<https://metalliestrusi.integrityline.com>.

Al momento di inviare una segnalazione, la Piattaforma WB fornisce un token (ID Segnalazione) che consente di verificare lo stato della segnalazione, ottenere informazioni sull'esito e, se desiderato, comunicare in modo anonimo con il Gestore delle Segnalazioni.

I Canali di Segnalazione Interni assicurano, anche tramite strumenti di crittografia, protezione dei dati personali e la riservatezza:

- dell'identità del Segnalante e del Segnalato;
- del contenuto della Segnalazione;
- della documentazione relativa alla Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni accede alla Piattaforma WB per consultare tutte le segnalazioni ricevute e svolgere le attività di istruttoria.

Se richiesto dal Segnalante, la Segnalazione può essere effettuata anche mediante richiesta di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, contattandolo ai seguenti recapiti:

whistleblowing@metalliestrusi.it. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole. Ricevuta la richiesta, il Gestore delle Segnalazioni potrà valutare la complessità logistica e/o tecnica di organizzare l'incontro diretto, tenendo conto della necessità di garantire la piena riservatezza dello stesso. Qualora l'organizzazione dell'incontro risulti particolarmente complessa, al fine di agevolare il Segnalante, il Gestore delle Segnalazioni potrà invitare quest'ultimo ad utilizzare i Canali di Segnalazione Interni messi a disposizione dalla Società come indicati sopra.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro, apponendo successivamente la propria sottoscrizione.

La Segnalazione può essere effettuata anche per iscritto a mezzo corrispondenza indirizzata espressamente al Gestore delle Segnalazioni presso la sede di METALLI ESTRUSI SPA, con la dicitura

i. il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione; e

ii. la modalità adottata per la Segnalazione consenta l'applicazione di quanto previsto dalla Procedura in termini di tutele e tempi di riscontro.

“riservata” e con la seguente modalità: utilizzo di due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e un indirizzo mail e/o un numero di telefono al quale sarà possibile contattare il Segnalante; la seconda con la Segnalazione (in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” al Gestore delle Segnalazioni. Tale Segnalazione sarà poi inserita nell'apposito Registro delle Segnalazioni di cui al Paragrafo 8.2.

Qualora il Segnalante decida di trasmettere la Segnalazione con una modalità diversa da quelle precedentemente descritte la stessa sarà trattata secondo le modalità e nel rispetto delle tutele previste dalla presente procedura solo nel caso in cui sussistano entrambi i seguenti requisiti:

Si ricorda, in ogni caso, che la Segnalazione effettuata mediante i Canali di Segnalazione Interni di cui al presente paragrafo, non sostituisce la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

8. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del Decreto, METALLI ESTRUSI SPA ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza, composto da due professionisti esterni, come Gestore delle Segnalazioni. Come Gestore delle Segnalazioni, l'OdV viene espressamente autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo ai sensi dell'art. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, e formato. Nello svolgimento delle proprie attività – di seguito meglio descritte – lo stesso si avvale del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta ritenuti necessari per l'espletamento delle attività di verifica.

Si prevede che le autorizzazioni al trattamento dei dati personali siano rilasciate a tutte le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione anche diverse dal Gestore delle Segnalazioni, in base alle necessità di istruttoria del caso di specie.

In ogni caso, al fine di garantire la riservatezza dei dati identificativi del Segnalante, METALLI ESTRUSI SPA si impegna a limitare il numero dei soggetti che saranno coinvolti nella gestione della Segnalazione, uniformandosi al principio di minimizzazione, anche mediante applicazione di logiche *need-to-know*. Tali soggetti hanno ricevuto adeguata e specifica formazione professionale anche in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

Il Gestore delle Segnalazioni:

- è a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti sull'utilizzo del Canale di Segnalazione Interno, del Canale di Segnalazione Esterno gestito dal ANAC, con particolare riguardo ai presupposti ed alle modalità per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti ed alle procedure;

- dà diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;
- valuta preliminarmente la completezza e fondatezza delle informazioni;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- si interfaccia con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura;
- può valutare il coinvolgimento di consulenti esterni nello svolgimento dell'attività di istruttoria, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura. "Per converso, al Gestore delle Segnalazioni" non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società.

Viene di seguito delineato il processo di gestione delle Segnalazioni, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

- ricezione e registrazione della Segnalazione;
- valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione;
- istruttoria interna;
- riscontro alla Segnalazione;
- conclusione del processo;
- *reporting* ai Vertici Aziendali;
- conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione.

8.1 RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Qualora la Segnalazione venga presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni, e qualificata come Segnalazione oggetto della presente Procedura dallo stesso Soggetto Segnalante, oppure la volontà di avvalersi delle tutele del Decreto possa essere desunta da comportamenti concludenti, tale soggetto (i.e. il soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni) dovrà trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, con le modalità idonee a garantire la riservatezza della Segnalazione, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al Segnalante. A seguito della trasmissione della Segnalazione al Gestore delle Segnalazioni, quest'ultimo dovrà provvedere all'inserimento della Segnalazione stessa sulla Piattaforma WB, unitamente alle evidenze documentali ricevute, affinché la Segnalazione possa essere trattata con le modalità e con le cautele previste dalla presente Procedura. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele del Decreto, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione potrà essere considerata e trattata quale Segnalazione Ordinaria, in quanto tale estranea alla presente Procedura ed alla disciplina del Decreto e gestita dalle funzioni aziendali competenti. Anche nel caso in cui il Segnalante trasmetta la Segnalazione al proprio superiore gerarchico, seguendo l'*iter* previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 63/2013⁵, quest'ultimo dovrà trasmettere la stessa al Gestore delle Segnalazioni, secondo le modalità e le tempistiche precedentemente descritte, qualora il Segnalante abbia espressamente dichiarato di volersi avvalere delle tutele come *whistleblower*, ovvero tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione.

8.2 RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i Canali di Segnalazione Interni, il Gestore delle Segnalazioni invia mediante la Piattaforma WB, immediatamente – o comunque entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione stessa - al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione stessa. Si precisa che tale avviso di ricevimento non costituisce una conferma dell'ammissibilità della Segnalazione.

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore della Segnalazione, provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

Provvede dunque ad alimentare un c.d. **Registro delle Segnalazioni** (su supporto informatico riservato) contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura):

- • Id/protocollo identificativo;
- • Data di ricezione;
- • Canale di ricezione della Segnalazione;
- • Classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione di cui al paragrafo 8.3 “Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione” (a) *non rilevante*; b) *non trattabile*; c) *rilevante e trattabile*);
- • Data avvio istruttoria (qualora prevista);
- • Modalità di svolgimento dell’istruttoria, soggetti interni/esterni coinvolti e motivazioni per il coinvolgimento degli stessi;
- • Conclusione.

Il Gestore delle Segnalazioni archivia inoltre il Registro delle Segnalazioni su base annuale e lo conserverà per un periodo massimo di 5 anni.

8.3 VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore della Segnalazione provvede tempestivamente alla presa in carico e alla analisi preliminare della Segnalazione ricevuta.

Se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore della Segnalazione potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al Soggetto Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione, sempre per il tramite dei Canali di Segnalazione Interni a ciò dedicati.

A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, finalizzate esclusivamente a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione e a valutarne l’ammissibilità iniziale ai sensi del D.Lgs. 24/2023, il Gestore della Segnalazione, con il supporto dei componenti della funzione Compliance, provvede a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico *workflow* di gestione della Segnalazione stessa:

- a) Segnalazione non rilevante: la Segnalazione non riconducibile alle Violazioni ammissibili di cui alla presente Procedura o effettuata da soggetti non rientranti nella categoria dei Soggetti Segnalanti. In tal caso, il Gestore della Segnalazione archivia la Segnalazione e, eventualmente la sottopone all’attenzione delle altre Funzioni aziendali ritenute competenti;
- b) Segnalazione non trattabile: Segnalazione che, a conclusione della fase di esame preliminare e/o a seguito dell’eventuale richiesta di ulteriori informazioni, risulta caratterizzata dall’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti e/o da un contenuto talmente generico da non consentire la comprensione dei fatti e/o corredata da documentazione non appropriata o inconfidente;
- c) Segnalazione rilevante e trattabile: in caso di Segnalazioni che si confermino rientranti nel perimetro applicativo del Decreto e della presente Procedura, e sufficientemente circostanziate e/o documentate, il Gestore della Segnalazione dà avvio alla fase di verifica e istruttoria, descritta al paragrafo successivo.

Il Gestore della Segnalazione formalizza, in ogni caso, le valutazioni eseguite, fornendo adeguata motivazione delle ragioni che hanno portato alla classificazione di cui sopra, all’interno del Registro delle Segnalazioni.

8.4 ISTRUTTORIA INTERNA

laddove, all'esito della suddetta valutazione preliminare, la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come "rilevante e trattabile", il Gestore delle Segnalazioni condurrà gli opportuni approfondimenti, finalizzati a raccogliere gli elementi necessari per verificare la fondatezza dei fatti segnalati, avvalendosi eventualmente del supporto di altre funzioni interne e/o di consulenti esterni.

In tal caso, il Gestore dovrà i) trasmettere la Segnalazione o le informazioni/i documenti annessi con modalità tali da garantire la riservatezza e il periodo massimo di conservazione oppure, ii) assicurare che tutti i soggetti coinvolti agiscano nel rispetto dei principi di riservatezza e delle tutele garantite ai sensi della normativa applicabile.

Il Gestore delle Segnalazioni si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al Soggetto Segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria e fornire allo stesso eventuali informazioni circa l'avvio e lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

In ogni caso, l'istruttoria sarà espletata nel rispetto e nei limiti della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché della normativa in materia di controlli a distanza ex art. 4 della l. 300/1970 ss.mm. (c.d. Statuto dei Lavoratori) e di divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori, ed ex art. 8 della l. 300/1970 e dell'art. 10 del d.lgs. 276/2003.

8.5 RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante che ha fornito indicazioni di contatto mediante uno dei Canali di Segnalazione Interni a disposizione relativamente alla Segnalazione in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare alla Segnalazione.

Tale riscontro può consistere, ad esempio, nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini; il medesimo riscontro, può anche essere meramente interlocutorio, giacché potrà consistere nella comunicazione delle informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendono intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, anche gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati alla persona Segnalante.

8.6 CONCLUSIONE DEL PROCESSO

All'esito della fase di analisi, il Gestore delle Segnalazioni, tenendo conto dei risultati dell'istruttoria svolta con eventuale coinvolgimento di soggetti terzi, produce un rapporto scritto eventualmente acquisendo la reportistica fornitagli dai predetti soggetti terzi, in cui dovranno risultare:

- a) gli elementi descrittivi della Violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
- b) gli approfondimenti e l'istruttoria svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti terzi (interni o esterni) coinvolti nella fase di analisi;
- c) una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
- d) l'esito e la conclusione dell'analisi circa la sussistenza di elementi che indichino la fondatezza dei fatti segnalati.

Tale rapporto dovrà essere trasmesso tempestivamente all'Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché valuti – con il coinvolgimento delle funzioni interessate - le necessarie ed opportune iniziative che potrebbero comprendere, a titolo esemplificativo, lo svolgimento di ulteriori indagini e infine eventuali provvedimenti disciplinari.

Laddove, invece, all'esito dell'istruttoria, si ravvisino elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni ne dispone formalmente l'archiviazione con adeguata motivazione.

Laddove, invece, risulti che la Segnalazione manifestamente infondata sia stata effettuata con dolo o colpa grave del Segnalante, il Gestore delle Segnalazioni provvederà a darne comunicazione all'Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché procedano come indicato in precedenza e ne dispone formalmente l'archiviazione.

8.6.1 ESCALATION IN CASO DI SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I VERTICI AZIENDALI

In caso di Segnalazioni che riguardino il Gestore della Segnalazione, sarà possibile presentare direttamente una segnalazione all'ANAC, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 11.1, ferma restando la possibilità per il Segnalante di informare il proprio superiore, il responsabile HR o direttamente il Presidente e l'Amministratore Delegato.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato e/o amministratore con deleghe, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Collegio Sindacale o un suo componente, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Collegio Sindacale o il Presidente dell'OdV, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al componente del Collegio Sindacale più anziano di nomina ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8.7 REPORTING PERIODICO AGLI ORGANI SOCIALI

Il Gestore delle Segnalazioni dovrà semestralmente trasmettere al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, una reportistica contenente i dati statistici delle Segnalazioni ricevute (quali, ad esempio, il numero delle stesse, la percentuale di quelle archiviate e di quelle ritenute fondate) indicando brevemente gli esiti emersi dagli approfondimenti e le istruttorie svolte sulle Segnalazioni ritenute rilevanti.

9. ARCHIVIAZIONE

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate a cura del Gestore delle Segnalazioni per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto. Le eventuali copie della Segnalazione, trasmessa ad eventuali altri soggetti interni/esterni, saranno invece immediatamente cancellate o anonimizzate a seguito della comunicazione dell'esito dell'istruttoria al Segnalante, anche in conformità ai principi contenuti nel GDPR.

Si precisa inoltre che per le Segnalazioni non rilevanti e non trattabili si prevede la conservazione per un massimo di 12 mesi dal completamento dell'istruttoria dei fatti esposti.

10. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Si rammenta che l'eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nella presente Procedura può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dalla legge.

A tale riguardo si chiarisce che la Società potrà imporre sanzioni disciplinari così come previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento applicabile e dal Modello 231, a coloro i quali:

- commettano ritorsioni nei confronti del Segnalante, ostacolino o tentino di ostacolare le Segnalazioni, violino gli obblighi di riservatezza come sopra descritti;
- non abbiano effettuato l'attività di istruttoria e analisi delle Segnalazioni ricevute.

11. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

11.1 I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI DI ANAC

Il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei Canali di Segnalazione Esterni messi a disposizione dall'ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- - qualora non sia stato istituito un Canale di Segnalazione Interna, da parte di un ente obbligato a istituirlo ovvero quando lo stesso canale di segnalazione, anche se previsto, non è attivo;
- - quando il Canale di Segnalazione Interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- - quando la Segnalazione effettuata con Canale di Segnalazione Interno non ha avuto seguito;
- - quando il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con Canali di Segnalazione Interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- - quando il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti – di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le Segnalazioni cd. esterne possono essere effettuate attraverso gli strumenti adottati da ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) in forma scritta tramite la piattaforma informatica istituita dall'ANAC e disponibile sul predetto sito istituzionale dell'Autorità oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione cd. esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

11.2 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- - Il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali di Segnalazione Interni e i Canali di Segnalazione Esterni, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione cd. esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- - il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- - il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

12. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è esposta e resa facilmente visibile presso le sedi aziendali e pubblicata sul sito web di METALLI ESTRUSI SPA e rese disponibile a tutta la popolazione aziendale attraverso apposita attività informativa.